



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA III – GOVERNO DEL TERRITORIO

Prot. N. 22538 del 09.10.2023

Alla Ditta Urania Inerti srl

PEC: uraniainerti@legalmail.it

ID SUAP: 00066700675-01092023-1539

Regione Abruzzo

Ufficio Risorse Estrattive del Territorio

PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

ARTA Abruzzo

Direzione Centrale – Area Tecnica

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Distretto ARTA di Teramo

PEC: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Comando Carabinieri Forestali di Teramo

PEC: fte42605@pec.carabinieri.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo

PEC: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: CAVA IN LOC. SELVA PIANA DI MOSCIANO SANT'ANGELO. DITTA URANIA INERTI SRL. CONTESTAZIONE INADEMPIENZA E DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA DI PROROGA PER INTERVENUTA DECADENZA DEL TITOLO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE:

Con provvedimento del Responsabile del Servizio n° 1 del 25.06.2014, la Soc. "URANIA INERTI S.r.l.", P.I. 00066700675 con sede a Mosciano S. Angelo (TE) in C.da Selva Piana, F.ne Notaresco Stazione, Legale Rappresentante Sig. MARFISI Antonio, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della Soc. "Urania Inerti S.r.l.(d'ora in poi **Urania**)", è stata autorizzata alla coltivazione della Cava di ghiaia in località "Selva Piana" di Mosciano S. Angelo (TE), sull'area distinta in Catasto Terreni di questo Comune (allora) al Foglio n. 51, particelle n.ri 75, 76, 243 (ex 55i), 244 (ex 551) e 251 (ex 55s);

Sito: www.comune.mosciano.te.it; Tel. 085-80631236

E-mail: urbanistica@comune.mosciano.te.it

PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it

Con nota n° 13829 del 15.07.2015, Urania ha comunicato l'inizio lavori (a far data dal 19.07.2015) di coltivazione della cava, come autorizzata per una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo, ovvero dal 25.06.2014;

A seguito di comunicazione di fine lavori del 1° lotto, mediante sopralluogo effettuato in data 27/06/2018 dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, unitamente al Comune e ai Carabinieri Forestali, è stata verificata la corrispondenza dello stato di fatto dei lavori di ripristino del primo lotto e **l'avvio dei lavori** riguardanti il secondo ed ultimo lotto;

Con nota del 05/04/2019 (*prot. Regionale n° 112735 dell'11.4.2019*), la Ditta Urania Inerti Srl ha chiesto una proroga di anni 5 del richiamato provvedimento autorizzativo comunale per l'ultimazione dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08.04.2019, è stata adottata la “*Variante Tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*”;

Il Servizio Regionale competente, con nota Prot. 0149361 del 20/05/2019, ha sospeso l'istruttoria assegnando alla Ditta Urania Inerti Srl il termine di 30 giorni per trasmettere ulteriore documentazione;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 19.07.2022, è stata definitivamente approvata la “*Variante Tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*”, *in uno con il Rapporto Ambientale (VAS)*”;

Che, **ad oggi**, non risulta essere stata rilasciata alcuna proroga dell'Autorizzazione n° 1/2014, da intendersi, pertanto, **cessata nella sua efficacia** per scadenza dei termini (art. 19 L.R. 54/83), così come risulta **scaduta** l'Autorizzazione Paesaggistica n° 2 del 7 giugno 2014, ex art. 146, comma 4, del Dlgs n° 42/2004;

Che, **ad oggi**, non risulta essere stato autorizzato alcun subentro nella titolarità dell'autorizzazione (art. 18 della L.R. n° 54/83) n° 1/2014, né risulta essere stato modificato il piano di risanamento ambientale allegato (*Allegato E*) all'autorizzazione n° 1/2014, più volte citata;

EVIDENZIATO che:

- la Ditta Urania Inerti Srl, con nota PEC trasmessa in data 7/07/2023, ha chiesto *una proroga* di 1 anno “*ai soli fini del ritombamento totale del lotto di cava n. 2 ed al ripristino del cappellaccio superficiale, alla rimozione della recinzione di cava ed al ripristino della lavorabilità del sito*”, aggiungendo, con nota datata 01.08.2023:
 - di aver terminato “*nelle more (...)*” i lavori di coltivazione della cava;
 - di trasmettere (...) l'integrazione richiesta dalla Regione con nota Prot. 0149361 del 20/05/2019;
 - di trasmettere, “*non appena disponibile e comunque prima dell'inizio dei lavori di ripristino ambientale della cava*” la polizza a garanzia rivalutata (...);
- nella stessa nota, si indica il “*delegato*” alla presentazione dell'istanza, per conto di Urania Inerti s.r.l., nella persona del professionista che risulta essere il medesimo incaricato dalla DECO S.p.A. (soggetto terzo), in ordine ad altro procedimento relativo al trasferimento di terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di realizzazione del 2° lotto della discarica di “Grasciano”, sita nel territorio comunale di Notaresco, per il tramite di contratto di appalto sottoscritto con la Ditta Colangelo s.r.l.;

Sito: www.comune.mosciano.te.it; **Tel.** 085-80631236

E-mail: urbanistica@comune.mosciano.te.it

PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it

- in data 01.09.2023 è pervenuta, per il tramite del SUAP (ID 00066700675-01092023-1539), una “*Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale (attività in deroga di cui all’art.272, comma 2, del Dlgs 152/2006 e art. 7, Capo III – erroneamente indicato come Capo II – del DPR 59/2013*” inoltrata da *Urania Inerti srl*, relativa alla “*proroga autorizzazione n° 1/2014 al solo fine del ripristino ambientale della cava (...)*”, con espresso riferimento al Titolo 1, allegato 1 DGR n° 599 del 14.10.2019, recante “Attività estrattiva di cava e trasporto” (Provvedimento intervenuto, tra l’altro, successivamente alla data dichiarata da *Urania Inerti srl* come ultimazione lavori, circa la coltivazione della cava relativamente al 2° lotto, ovvero “*prima decade di maggio 2019*”;
- tale istanza SUAP è stata integrata spontaneamente: in data 06.09.2023; in data 15.09.2023; in data 02.10.2023;
- nella stessa istanza viene citato un Giudizio espresso dal Comitato CCR-VIA n° 504/2005, parte dell’autorizzazione n° 1/2014, reso in seguito all’attivazione del Procedimento di Verifica di Compatibilità Ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 e del DGR 119/2002-All.B-pt. 2 lett.a;
- ancora, viene dichiarato che “*l’autorità competente alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA*”, senza specificare a quale procedimento in corso di validità ci si riferisca, posto che l’autorizzazione n° 1/2014 risulta aver perso efficacia per scadenza dei termini, così come l’autorizzazione Paesaggistica, e che nessuna proroga ad esse risulta essere mai stata assentita (*viene altresì allegato un Giudizio CCR-VIA n° 3966 del 13.07.2023 riferito al Comune di Notaresco, per un piano di utilizzo terre e rocce da scavo relativo alla discarica “Grasciano2”, con proponente “DECO S.p.A.” nella persona del tecnico incaricato*);

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n° 54 del 1983 e, in particolare:
 - l’art. 11, commi 2 - lettera E) – e 3; l’art. 13-bis; l’art. 14; l’art. 16, comma 1, punto 6); l’art. 18, 19 e 20; l’art. 22 e l’art. 29;
- l’art. 4 dell’Autorizzazione n° 1 del 25.06.2014, concernente ***l’obbligo del risanamento ambientale “contemporaneo all’attività estrattiva e finale”***;
- l’art. 11 dell’Autorizzazione n° 1 del 25.06.2014, circa la validità della garanzia fideiussoria “*fino alla liberatoria del contraente dagli oneri e obblighi garantiti, rilasciata dal Comune (...) a seguito di collaudo da parte dell’Ufficio Cave*”
- l’art. 146, comma 4, del Dlgs n° 42/2004, circa la validità quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica (nello specifico, l’Autorizzazione n° 2 del 7 giugno 2014, rilasciata (per subdelega ex art. 1, comma 2, della L.R. n° 2/2003) dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mosciano Sant’Angelo su parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza BB.AA. e PP. per l’Abruzzo (Rif. prot. MBAC-SBAP-ABR n° 5966 del 16.04.2014);

RICHIAMATO, espressamente, il comma 14 dell’art. 146 del Dlgs n° 42/2004;

CONSIDERATO:

- CHE il rilascio dell’autorizzazione di coltivazione di cava, prevista dall’art. 10 della L.R.
Sito: www.comune.mosciano.te.it; **Tel.** 085-80631236
E-mail: urbanistica@comune.mosciano.te.it **PEC:** comune.mosciano.te@legalmail.it

54/1983, è subordinato (art. 13-bis) alla presentazione di una convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il comune o i comuni interessati nella quale sono individuati gli obblighi che lo stesso richiedente deve assumersi per poter ottenere il titolo, convenzione ascrivibile alla categoria dell'accordo integrativo del provvedimento di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990;

- Che, dalla lettura della stessa norma, si ricava che gli obblighi di cui si è appena detto hanno, per lo più, lo scopo di garantire il ripristino ambientale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- che, nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa deve chiedere all'Ente competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione (*art. 18 della L.R. n° 54/1983: la concessione e l'autorizzazione hanno carattere personale*), assumendo pertanto tutti i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'art. 13-bis; questa norma disciplina uno speciale procedimento da avviare in caso di trasferimento del diritto alla coltivazione a tutela dell'interesse pubblico, atteso che l'attività di coltivazione di cava presuppone il possesso di specifici requisiti tecnici, economici e morali che anche il soggetto subentrante deve soddisfare e la cui sussistenza deve essere accertata dall'amministrazione competente;
- che la possibilità per l'avente causa di svolgere l'attività estrattiva (e, in generale, di svolgere gli obblighi derivanti dall'Autorizzazione e dalla convenzione) non sorge automaticamente con la cessione di tale diritto, ma presuppone la voltura del titolo rilasciato al dante causa, che deve avvenire mediante provvedimento espresso emesso dall'Ente competente, e che la norma precisa, pertanto, che la voltura determina, non solo il trasferimento del diritto, ma anche il trasferimento degli obblighi connessi all'attività, fra cui quelli che trovano fonte nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13-bis;
- che, in merito alla inadempienza circa la mancata esecuzione delle opere di ripristino ambientale, di cui alla scadenza di efficacia ex art. 19, comma 1, lettera a) della L.R. 54/83, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. *“il debitore inadempiente va esente da responsabilità solo se prova che l'impossibilità della prestazione deriva da causa a lui non imputabile”*;
- che la convenzione (e l'autorizzazione) da cui è sorto l'obbligo di ripristino ambientale stabilisce che le relative opere si sarebbero dovute eseguire contemporaneamente all'attività estrattiva, via via ultimati gli scavi riguardanti i diversi lotti in cui era articolato il polo estrattivo;
- che le stesse parti affermano che l'attività di scavo si sarebbe conclusa nella *“prima decade di maggio 2019”*, ma non forniscono la prova di tale circostanza la quale, si ripete, per gli ultimi lotti neppure è rilevante dovendosi per essi comunque provvedere al ripristino dopo la cessazione della suddetta attività o deve affermarsi la responsabilità risarcitoria del debitore per non aver questi tempestivamente provveduto a realizzare le opere di ripristino ambientale previste dalle convezioni stipulate nell'anno 2014;
- che non è contestato, anzi è evidente, che il polo estrattivo, una volta ultimata l'attività di scavo, è stato lasciato senza che siano stati effettuati gli interventi di ripristino indicati dall'autorizzazione e dalla convenzione stipulata;

DATO ATTO che:

Sito: www.comune.mosciano.te.it; **Tel.** 085-80631236

E-mail: urbanistica@comune.mosciano.te.it

PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it

- In tema di coltivazione cave, la richiesta di proroga vale a consentire la prosecuzione dell'attività oltre il termine di scadenza originario ma non a rendere non necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo, non surrogabile da altri atti previsti da fonti normative regionali o addirittura regolamentari, e la cui mancanza è chiaramente indicata dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004;
- ad ulteriore conferma della rigida necessità, in caso di scadenza dell'autorizzazione, di adozione di una nuova, la disposizione dell'art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, prevede espressamente che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”*;
- in sede eventuale di domanda di rinnovo (*concetto diverso da quello di proroga*), è necessario presentare istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza ambientale, dovendo in assenza di ciò intendersi sospesa l'attività estrattiva, rilevando sempre tali adempimenti con riguardo al solo profilo amministrativo delle attività estrattive;
- in tema di tutela del paesaggio, il provvedimento autorizzatorio previsto dalla legislazione di settore deve avere forma espressa, atteso che il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo non può avere valore di assenso stante la necessità di valutare da parte della p.a. equilibri diversi e tenere conto del concorso di competenze statali e regionali;

RITENUTO, PERTANTO CHE:

- il risanamento dell'area, elemento costitutivo dell'autorizzazione all'apertura e coltivazione di una cava, ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 54/1983 e dell'art. 11 della stessa legge, risulta inadempito e non può costituire oggetto principale di una nuova autorizzazione in favore dell'inadempiente, semmai il presupposto per l'adozione di misure sanzionatorie e rimediali;
- l'esistenza della cava è un mero dato di fatto, dovuto al perdurante inadempimento della “Urania” dell'obbligo di eseguirne il risanamento, e di tale obbligo il Comune e la Regione Abruzzo, per quanto di rispettiva competenza, devono esigere l'adempimento, ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 54/1983, anche in danno della concessionaria, con escussione delle polizze fidejussorie stipulate a garanzia degli impegni assunti;
- l'autorizzazione *in proroga* richiesta mancherebbe di un requisito essenziale, perché essa presuppone *l'esistenza* dell'attività estrattiva, ma questa era già cessata per intervenuta scadenza alla data della presentazione dell'istanza;
- la cessione dell'autorizzazione presupporrebbe il subentro nella titolarità dell'autorizzazione in base allo specifico procedimento di cui all'art. 18 della L.R. n° 54/1983, di cui il Comune non è competente;

Per tutto quanto sopra evidenziato, visti gli atti presenti, il sottoscritto:

- 1) dichiara **improcedibile** la *“Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (attività in deroga di cui all'art.272, comma 2, del Dlgs 152/2006 e art. 7, Capo III – erroneamente indicato come Capo II – del DPR 59/2013”*, inoltrata da Urania Inerti srl, relativa alla *“proroga autorizzazione n° 1/2014 al solo fine del ripristino ambientale della*

Sito: www.comune.mosciano.te.it; **Tel.** 085-80631236

E-mail: urbanistica@comune.mosciano.te.it

PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it

cava (...)”, con espresso riferimento al Titolo 1, allegato 1 DGR n° 599 del 14.10.2019, recante “Attività estrattiva di cava e trasporto” (Provvedimento intervenuto, tra l’altro, successivamente alla data dichiarata da Urania Inerti srl come ultimazione lavori, circa la coltivazione della cava relativamente al 2° lotto, ovvero “*prima decade di maggio 2019*”), avente ad oggetto un’attività non riconducibile a quanto autorizzato con provvedimento n° 1/2014, peraltro inoltrata e facente capo a soggetto diverso dal titolare della stessa autorizzazione;

- 2) dichiara **irricevibile** l’istanza di *autorizzazione in proroga*, essendo **cessata nella sua efficacia** l’autorizzazione n° 1/2014 per scadenza dei termini (art. 19 L.R. 54/83), così come risulta **scaduta** l’Autorizzazione Paesaggistica n° 2 del 7 giugno 2014, ex art. 146, comma 4, del Dlgs n° 42/2004;
- 3) dichiara **inadempiente** la Ditta Urania Inerti srl, trasmettendo – per l’effetto - alla Regione copia della polizza fideiussoria presentata a garanzia degli obblighi assunti al fine di procederne all’escussione da parte dell’Ente competente;
- 4) si riserva di procedere, altresì, per la verifica dell’adempimento circa gli obblighi assunti (*pagamento degli importi dovuti*) mediante la sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 13-bis della L.R. n° 54/1983.

Il presente atto viene trasmesso:

- Al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Alla Soprintendenza SABAP;
- All’ARTA Abruzzo;
- Al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Teramo.

Il Responsabile di Area
Dott. Lodovico Emilio Serranò
(firmato digitalmente)